DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1997 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto dei soggetti passivi di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato dei soggetti passivi o per l'uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.

(2) La decisione di esecuzione UE) 2018/1994 del Consiglio ([2]) ha autorizzato la Croazia, fino al 31 dicembre 2021, a limitare al 50 % il diritto alla detrazione dell'IVA versata sull'acquisto e il leasing di determinate autovetture, aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, inclusi l'acquisto di tutti i beni e servizi erogati ivi afferenti, qualora dette autovetture non siano utilizzate a fini esclusivamente professionali. L'autorizzazione ha inoltre dispensato i soggetti passivi dall'obbligo di equiparare l'uso non professionale di tali autovetture ad prestazione di servizi a titolo oneroso.

(3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021 la Croazia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto alla detrazione sulle spese relative a talune autovetture non utilizzate a fini esclusivamente professionali («misura speciale»).

(4) La Croazia applica l'articolo 168 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE in relazione all'IVA sulle spese relative ad altri beni economici dell'impresa, ai sensi dell'articolo 168 *bis*, paragrafo 2, della medesima direttiva. Pertanto, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 avrebbe dovuto includere un riferimento all'articolo 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE.

(5) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Croazia agli altri Stati membri con lettera del 22 aprile 2021. Con lettera del 23 aprile 2021 la Commissione ha comunicato alla Croazia di disporre di tutte i dati che ritiene necessari per la valutazione della domanda.

([1]) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
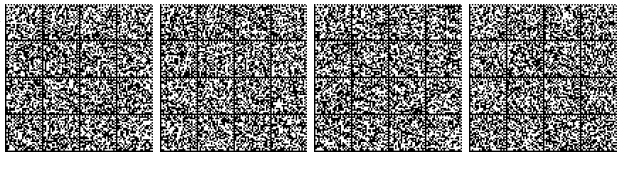
([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 35).